**Convenzione ai sensi dell’art. 23, comma 1, Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 per lo svolgimento di attività didattica**

**TRA**

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (di seguito CNIT), con sede legale in Via G.P. Usberti n. 181/A, 43124 Parma, C.F. 92067000346 e P.IVA 01938560347, rappresentato dal Direttore Prof. Ing. Nicola Blefari Melazzi, avente i poteri per il presente atto

**E**

Il Dipartimento di XX dell’Università degli Studi di XY (di seguito XY) con sede in Via ….., C.F….. P.IVA….. nella persona del Direttore YY, Prof….. avente i poteri per il presente atto

**PREMESSO**

* che l’art. 23 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che le Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, possono stipulare contratti per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
* che è comune volontà e preminente interesse delle parti sviluppare rapporti di collaborazione e di cooperazione reciproci, per attività di insegnamento;
* che il Dipartimento/Università, verificata l’impossibilità di assolvere alle esigenze didattiche con professori e ricercatori ad essa afferenti, procede all’individuazione degli insegnamenti da impartire e delle specifiche competenze professionali da acquisire mediante affidamento o contratto;
* che il CNIT ritiene di preminente interesse, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, anche valorizzare la partecipazione del proprio personale, in quanto esperti di alta qualificazione, all’attività di insegnamento presso i corsi universitari nell’ambito delle discipline ingegneristiche presenti nei percorsi formativi delle Università;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

**Art.2**

Le parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione finalizzata alla stipula di contratti di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (da ora in avanti “esperto”) dipendenti del CNIT sia titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o part-time.

**Art.3**

Le parti convengono che le attività di cui al precedente art.2 saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, nell’ambito delle normative in uso, delle procedure, dei regolamenti interni del Dipartimento/Università e del CNIT.

**Art.4**

L’esperto è individuato con delibera del Dipartimento o dell’Università.

La delibera adottata dal Dipartimento/Università:

* dà conto delle motivazioni della scelta e della alta qualificazione scientifico professionale dell’esperto;
* indica se il contratto da stipulare è a titolo gratuito o oneroso;
* ove sia a titolo oneroso, garantisce che la copertura del costo del contratto, compresi gli oneri a carico del datore di lavoro, grava sui fondi del Dipartimento/Università.

Per essere operativa la delibera del Dipartimento/Università necessita di avere acquisito a priori il **nulla-osta del CNIT** per lo svolgimento dell’attività didattica che verrà resa dal singolo dipendente. Il nulla-osta CNIT verrà rilasciato successivamente alla verifica della compatibilità della prestazione richiesta con le altre attività in carico al Dipendente presso CNIT e la verifica della assenza di conflitti di interesse.

Il Contratto ha la durata di un anno accademico e può essere rinnovato annualmente, previa valutazione positiva, per non più di cinque anni. In ogni caso devono essere garantite tutte le attività correlate all’anno accademico per il quale è stipulato il contratto stesso.

**Art.5**

Il Dipartimento/Università provvederà alle coperture assicurative di legge per il titolare del contratto che, in quanto tale, è chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. È ammesso lo svolgimento di lezioni o partecipazione agli esami on line.

Il titolare del contratto è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto delle normative in uso per la sicurezza dei lavoratori e di attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

**Art.6**

La presente convenzione, decorrente dall’anno accademico 2021/2022 ha la durata di 3 (tre) anni accademici ed è rinnovabile per un uguale periodo, previa delibera dei competenti organi.

La presente convenzione può essere rescissa prima dell’inizio di ogni anno accademico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il mese di ….

**Art. 7**

Per qualsiasi controversia tra le parti in relazione alla presente convenzione è competente il Foro di Parma.

**Art.8**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

**Art.9**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nel rispetto delle previsioni della legislazione in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Data…….

Per il Dipartimento/Università Per il Consorzio Nazionale

Interuniversitario per le Telecomunicazioni